

ATTIVITÀ DI LOCAZIONI TURISTICHE BREVI gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale – modifiche alla legge regionale n. 49/2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I - S.U.A.P. -

Comunica che

con [L.R. n.15/2025](#) è stata modificata la **L.R. n.49/2017**, specificatamente con riferimento agli adempimenti in capo alle attività di locazioni turistiche brevi gestite sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale.

Si evidenzia che il legislatore regionale ha ritenuto di assoggettare anche le locazioni turistiche brevi, non imprenditoriali, in sede di avvio dell'attività, ad una preventiva comunicazione di inizio attività da produrre all'ufficio S.U.A.P. del Comune, tramite il portale [Impresainungiorno](#), secondo la modulistica unificata ed approvata con determina dirigenziale regionale n.217 del 03/10/2025.

Il percorso sul portale è il seguente:

^ Strutture Ricettive (Alloggio) e Ristorazione (Ateco da 55 a 56)

▼ Strutture Ricettive

✓ **Locazioni Turistiche/Brevi imprenditoriali e non imprenditoriali**

☐ Segnalazione inizio attività in forma imprenditoriale

☐ Comunicazione inizio attività locazioni turistiche "non imprenditoriali"

Per le attività di locazione turistiche breve in qualsiasi forma già avviate alla data del 30/09/2025 dovranno comunque procedere all'inoltro della SCIA

In tal caso il percorso su portale [Impresainungiorno](#) è il seguente:

^ Strutture Ricettive (Alloggio) e Ristorazione (Ateco da 55 a 56)

▼ Strutture Ricettive

✓ **Locazioni Turistiche/Brevi imprenditoriali e non imprenditoriali**

^ Avvio, gestione, cessazione attività

☐ Segnalazione inizio attività locazioni turistiche imprenditoriali per strutture già iscritte al DMS Puglia

☐ Comunicazione inizio attività locazioni turistiche "non imprenditoriali" già iscritte al DMS Puglia

Si precisa che tale adempimento va fatto entro il 30/09/2026, pena l'applicazione delle sanzioni previste per svolgimento di attività in assenza del titolo previsto (sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500,00).

Inoltre si ricorda che:

- “ I soggetti che esercitano l’attività di locazione turistica, imprenditoriale o non imprenditoriale, sono tenuti a **stipulare una polizza assicurativa** per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva” (L. 49/2017 art. 10 bis comma 11)
- tutte le unità immobiliari **devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas** combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di **estintori portatili** a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano”.(L.n. 191/2023 art 13 ter comma 7)

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda ai seguenti link:

<https://www.regione.puglia.it/web/turismo/-/le-locazioni-turistiche-imprenditoriali-e-non-imprenditoriali-gi%C3%A0-registrate-in-dms-puglia-devono-presentare-scia-e-cia-e-stipulare-una-polizza-assicurativa>

<https://bussolanormativa.consiglio.puglia.it/public/Leges/LeggeNavscroll.aspx?id=14263#art5>

ovvero alla seguente email: attivitàproduttive@comune.manfredonia.fg.it

il dirigente

Tommaso Gioieni